REP. N. 608 del 30/07/2024

CITTA' DI AUGUSTA

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Siracusa

CONVENZIONE
TRA

COMUNE di AUGUSTA (SR) con sede in Via Principe Umberto nr. 89, Partita IVA 00288910896, Codice Fiscale 8100205896, PEC: protocollocomunediaugusta@pointpec.it , rappresentata dal Sindaco pro-tempore, Dott. GIUSEPPE DI MARE, d'ora in poi "AC"

E

COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI (di seguito "Collegio"), C.F. 80007370382, P.IVA 00434690384, con sede legale in Siracusa Via Monsignor G. Carabelli, 33, PEC collegio.siracusa@geopec.it, rappresentata dal Presidente Geom. Luigi Sanzaro, già autorizzato alla sottoscrizione del presente atto per il tramite della convenzione approvata con delibera del Consiglio Direttivo nr. 16 del 08 Aprile 2024; d'ora in poi "Collegio"
di seguito indicati congiuntamente come "**Parti**" o singolarmente come "**Parte**"

PREMESSO

Visto il DPR n. 380 2001, Artt. 2 e 4, come recepito dall'Assemblea Regionale Siciliana con legge regionale 10/9/2016 n. 16 e DPR n. 531 del 20/05/2022

Visto la circolare 26/05/2022 n. 2 Art. 2 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e ss.mm.ii. "Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380" e art. 29 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e s.m.i. "Norme per il governo del territorio" - Regolamento tipo edilizio unico.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 63 del 06/10/2022 con la quale viene approvato il *"NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ADEGUATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (RET) – ART. 2 LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2016, N.16 E S.M.I.-ART. 29 LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2020, N.19 E S.M.I."*;

Che il costo di tale documento non è a carico dall'Amministrazione Comunale bensì a carico dei proprietari degli immobili;

Che l'onere della presentazione e della predisposizione è di competenza dei proprietari degli immobili per tramite di professionisti abilitati iscritti in Collegi o Ordini professionali;

Che l'AC al fine potere venire incontro alle esigenze dei proprietari di immobili, al fine di uniformare i costi delle prestazioni professionali rese da professionisti abilitati e incaricati a tale

stesura ha aderito alla proposta di convenzione pervenuta da parte del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Siracusa di offrire a questo Comune la le proprie prestazioni in regime di convenzione a prezzi certi per tutti i tipi di immobili pubblici, privati, industriali, commerciali e della SCV rientranti all'interno del nostro Comune;

TUTTO CIO'

PRESMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

La presente convenzione ha come oggetto la prestazione d'opera professionale finalizzata alla predisposizione, redazione, digitalizzazione e conservazione digitale del "***Fascicolo del fabbricato***" (FDF) di cui al DPR n. 380 2001, Artt. 2 e 4, come recepito dall'Assemblea Regionale Siciliana con legge regionale 10/9/2016 n. 16 e DPR n. 531 del 20/05/2022 e come deliberato da questa Amministrazione Comunale con i riferimenti in premessa;

Articolo 2 – Ambito di intervento

L'ambito di intervento della convenzione è per tutti i fabbricati pubblici, privati, commerciali, industriali ricadenti nella giurisdizione della Città di Augusta;

Articolo 3 – Contenuti del FDF

I contenuti del FDF saranno quelli previsti sulla GURS Parte I° nr. 26 del 03/06/2022 (n.27).

Articolo 4 – Modalità operative

L'amministrazione accetta che il FDF dovrà essere richiesto dal singolo proprietario, da un amministratore condominiale o da aventi diritto mediante registrazione su piattaforma elettronica protocollo informatico (ITGE24)

Articolo 5 – Costi a carico del richiedente

I costi delle singole prestazioni saranno calcolati nella misura del **10%** del valore della rendita catastale non rivalutata oltre contributi previdenziali e IVA nella misura prevista dalla legge per ogni singola unità immobiliare interessata e per gruppi di unità immobiliari insistenti all'interno di un condominio verticali o condominiali orizzontali.

L'importo della prestazione sarà la risultanza della somma delle singole rendite catastali NV.

La tariffa minima è comunque fissata in euro 60,00 in caso di rendite catastali inferiori.

Articolo 6 – Fatturazione e modalità di pagamento

Gli importi per la redazione del FDF potranno essere pagati dai richiedenti a mezzo pagamenti elettronici (Bancomat, Circuiti interbancari), o bonifico bancario.

Un sistema di acquisizione elettronica provvederà alla assegnazione della pratica al collegio e la relativa presa in carico.

Sarà a carico di GED l'emissione della relativa fattura all'intestatario dell'immobile.

Articolo 7 – Titolarità dei dati

I dati relativi al fascicolo del fabbricato saranno gestiti da GED s.r.l. per dieci anni e saranno trattati nel rispetto delle finalità previste dalla Legge sulla privacy e del GPDR.

L'accesso alle informazioni sarà a titolo gratuito per l'AC, per i singoli tecnici estensori del singolo intervento, sarà invece a pagamento per tutti gli altri richiedenti.

Lo sfruttamento delle informazioni, non soggette a privacy restano nella piena disponibilità della **GED** che potranno accedervi per aggiornamenti e/o consultazioni.

Non è prevista la cessione dei dati a nessun titolo a terzi.

I risultati statistici potranno essere utilizzati dalle parti anche in ambito delle ricerche, studi e convegni e nel caso eventuale di pubblicazioni, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici e/o inventori/inventrici.

Nell'ipotesi invece di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente l'eventuale contributo dell'altra parte.

Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente, la parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale e intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli.

Articolo 8 – Obblighi di riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano, ad eccezione delle pubblicità di Legge, a:

a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione.

In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che

ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14.

Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, comunicando a ciascuna delle parti il titolare del trattamento dei dati.

Articolo 10 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Le Parti si impegnano reciprocamente a adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 231/2001.

Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo.

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 nr. 136 sarà prevista la tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 11 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che ogni tecnico e loro incaricati adottino adeguati sistemi di protezione e prevenzione nel corso dei sopralluoghi.

Articolo 12- Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza.

In caso contrario ogni parte è tenuta a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 13 – Durata della convenzione e procedure di proroga e di rinnovo

La presente convenzione ha durata di 5 anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di proroga per ulteriori periodi di pari durata.

Articolo 14 - Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per gravi motivi o gravi inadempienze contrattuali, dandone comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta

elettronica certificata PEC o raccomandata A.R.
Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso e le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 15 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole al procedimento di negoziazione assistita qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.
Le parti convengono che in caso non si trovasse alcun accordo ogni decisione sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Siracusa;

Articolo 16 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione viene sottoscritta in originale cartaceo e redatta in n. copie originali
l presente atto è soggetto a registrazione ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo in quanto trattasi di convenzione gravata di iva.
Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

AUGUSTA, lì 30 luglio 2024

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Siracusa

Il Presidente

Comune

IL SINDACO
Dott. Giuseppe DI MARE